SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1967

(42ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Sospensione dei termini processuali per le ferie degli avvocati » **(151)** (*D'iniziativa del senatore Pace*); « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » **(1786)** (*D'iniziativa del senatore Alessi*); « Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » **(1904)** (*D'iniziativa del senatore Trabucchi*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 482, 488
ALESSI 485, 487
BERLINGIERI, *relatore* 486
KUNTZE 485
MAGLIANO 486
MARIS 484
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 487
PACE 484, 486
SAND 483

« Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » **(1477) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 488, 489
CAROLI, *relatore* 488
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 489

La seduta è aperta alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Alessi, Angelini Armando, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Sailis, Sand e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Conti è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, sono presenti i senatori Lepore e Nencioni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Sospensione dei termini processuali per le ferie degli avvocati » (151), d'iniziativa del senatore Pace; « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (1786), d'iniziativa del senatore Alessi e « Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (1904), di iniziativa del senatore Trabucchi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Sospensione dei termini processuali per le ferie degli avvocati » d'iniziativa del senatore Pace; « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » d'iniziativa del senatore Alessi; « Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » d'iniziativa del senatore Trabucchi.

La Presidenza del Senato, accogliendo la richiesta unanime della Commissione giustizia, ha assegnato i tre provvedimenti su menzionati in sede deliberante. Ricordo che nell'ultima seduta il senatore Berlingieri svolse, in sede referente, la relazione sui provvedimenti e fu incaricato di predisporre un testo unificato degli stessi; la nuova formulazione è stata da tempo messa in bozze e distribuita agli onorevoli componenti della Commissione. Ne do comunque lettura:

Art. 1.

Il corso dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a tutte quelle amministrative, scadenti tra il 1° agosto ed il 30 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale il precedente articolo non si applica per le cause relative ad imputati detenuti.

Per quelle che possano prescriversi o che presentino carattere di urgenza, la trattazione è disposta durante il periodo feriale caso per caso dal Giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile, che deve essere notificata alle parti ed ai loro difensori.

In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione della detta ordinanza, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, le parti sono ammesse a compiere l'atto entro 10 giorni dalla anzidetta notifica.

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del Pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del Conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Ovviamente la odierna discussione avverrà sul testo unificato di cui ho dato testè lettura.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

S A N D . Dal momento della sua entrata in vigore, la legge 14 luglio 1965, n. 818 ha dato motivo a interpretazioni diametralmente contrarie.

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 7 gennaio 1966, opina che, nel calcolo del termine assegnato al convenuto per comparire, si debba tener conto anche dei giorni compresi tra il 1° agosto e il 16 settembre.

Il Tribunale di Venezia — sentenza del 25 giugno 1966 — con una argomentazione esatta e conforme alla volontà del legislatore, invece dichiara che nel calcolo del termine assegnato al convenuto per comparire non si tiene conto dei giorni compresi tra il 1° agosto e il 15 settembre e motiva, logicamente, come segue: « Il significato dei termini scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre non può essere quello di termini la cui completa e intera maturazione avvenga in quel periodo, ancorchè l'infelice espressione usata possa ingenerare degli equivoci. In tale caso si perverrebbe a conclusioni inaccettabili; posto, ad esempio, un termine di 30 giorni per impugnare, non si può ritenere che scadendo il 30° giorno — come caso limite — il 15 settembre, sia operante la sospensione; scadendo, invece, detto 30° giorno il 16 settembre non lo sia: si verificherebbe, quindi, una macroscopica disparità di trattamento in palese contrasto non soltanto col principio di uguaglianza, ma con gli stessi scopi della legge, perchè nella seconda ipotesi l'avvocato sarebbe ugualmente costretto ad interrompere il proprio riposo per predisporre la necessaria attività difensoriale ».

Sembra, quindi, doveroso ritenere che le espressione « scadenti » vada riferita non al *dies* finale del termine, ma ad ogni componente intermedia di esso e, più propriamente, alla maturazione del termine. In altre parole se manteniamo questa parola « scadenti » senza essere più chiari, la giurisprudenza contrastante e contraddittoria continuerà.

Io ho cercato nella biblioteca del Senato come altre legislazioni avevano risolto il problema delle ferie e ho trovato in quella svizzera, in quella austriaca e nella legislazione germanica delle formulazioni che sono sostanzialmente identiche e che differiscono appena per qualche lieve tocco tecnico. In Svizzera si dice esattamente: « Il corso dei termini è fermo durante le ferie e ricomincia a decorrere con la loro fine ». In Germania si dice che il termine viene « fermato » o « arrestato » dalle ferie e la residua parte di esso riprende a decorrere con la fine delle ferie. Il codice di procedura austriaco che è stato in vigore in Alto Adige per quasi cento anni — fino al 1929 — ha questa formulazione: « Durante il periodo feriale, eccetera ».

Dico subito che l'unica differenza tra le legislazioni che sto citando e quella italiana consiste in questo: che noi dobbiamo inserire, nel primo comma dell'articolo 1, il periodo delle ferie, cioè dal 1° agosto al 15 settembre; nelle altre legislazioni questo non viene inserito, perchè il periodo feriale viene determinato, con decreto a parte, anno per anno.

In conseguenza di quanto ha esposto, propongo un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 del testo unificato, così concepito: « Durante il periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre, il corso dei termini processuali è sospeso di diritto; la parte residua del termine ricomincia a decorrere con la fine delle ferie. Se l'inizio di un termine processuale cade nelle ferie, il termine comincia a decorrere con la fine di queste ».

Se, invece, noi manteniamo ferma la attuale formulazione, sostengo che vi è una disparità di trattamento, nel senso che la formulazione urta contro lo stesso titolo della legge che parla di « sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »; infatti, poichè con l'attuale dizione non tutti i termini processuali vengono compresi, dovremmo più esattamente dire: « sospensione di termini processuali nel periodo feriale ».

Osservo ancora che la formulazione del codice di procedura austriaco non ha mai dato motivo a giurisprudenza contrastante

per un periodo di cento anni. E voglio citare alcuni casi pratici. Qualche avvocato della mia città, avendo saputo che avevo preso parte alla discussione sul disegno di legge, mi ha chiesto consiglio in merito perchè, mi ha detto, « qualche collega mi fa notificare con la parola " oggi " — quindi in un giorno determinato — una sentenza, di modo che il termine viene a scadere il 16 settembre ». Io ho risposto che, avendo studiato la giurisprudenza, ci sono sentenze pro e sentenze contro, ma ho voluto citare questo esempio pratico per dire ai colleghi senatori che questa pratica potrebbe anche aumentare con la notificazione di atti di citazione, di sentenze che scadono il 16 settembre con la conseguenza che l'avvocato che riceve una tale notifica è impossibilitato a godersi le ferie.

Quindi, in definitiva, propongo agli onorevoli colleghi della Commissione di accettare il mio emendamento che costituisce un modesto contributo al fine della risoluzione di questo problema e per evitare qualsiasi dubbio interpretativo della norma. Aggiungo che avevo preparato un disegno di legge a questo scopo, ma poi, avendo visto che all'ordine del giorno figuravano ben tre altri disegni di legge aventi lo stesso fine, vi ho rinunciato e ho presentato questo emendamento, avendolo ricavato dal codice di procedura austriaco che, ripeto, in cento anni non ha mai dato motivi di giurisprudenza contrastante.

M A R I S . Anche io sono favorevole al testo unificato; tuttavia ritengo che il primo comma dell'articolo 1 possa essere formulato in modo più chiaro e preciso.

Quando fu concordata l'unificazione dei tre disegni di legge ebbi modo di intervenire nel corso della discussione e presentai un testo così formulato: « Il corso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° agosto alla data del 30 settembre ». Il Governo fu consenziente e accettò questa formulazione che è più felice — ovviamente a mio giudizio — di quella proposta dal collega senatore Sand, in quanto non abbiamo bisogno di spiegare che cosa significa la sospensione di un termine. L'istituto della sospensione è noto nel nostro ordinamento e non darà mai luogo ad alcuna controversia. Per cui, quando diciamo che il termine è sospeso « dal ... al », diciamo tutto quello che è necessario dire e che più diffusamente si ritrova nell'emendamento proposto dal senatore Sand.

Quindi, anche per una formulazione giuridica tecnicamente più pregevole, è preferibile il testo da me proposto.

P A C E . Il collega Maris eliminerebbe, dunque, l'inciso: « relativa alla giurisdizione ordinaria, eccetera »?

M A R I S . Possiamo anche lasciarlo. Nella discussione precedente avevo eliminato quell'inciso perchè ritenevo opportuno estendere la sospensione dei termini a tutti i termini processuali, anche a quelli che sono generati da accordi contrattuali.

Varie categorie di lavoratori creano oggi, nell'ambito della sovranità dei loro rapporti, una serie di norme contrattuali: a volte creano anche termini di natura processuale, per cui riterrei opportuno estendere la sospensione anche a questi. Non insisto comunque in questa formulazione ed accetto l'inciso « relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative ».

P A C E . Devo dire, per la verità, che sono veramente sbigottito per quanto è accaduto nella elaborazione di taluni provvedimenti legislativi, nei quali a sollecitazioni per aggiungere alcune disposizioni si è opposto essere queste ultime pleonastiche. In sede di applicazione pratica, poi, si è visto che la omissione di quelle aggiunte, da noi ritenute pleonastiche, ha determinato invece un capovolgimento di interpretazione.

Al riguardo posso ricordare — e cito solo questo caso per avere la testimonianza del senatore Berlingieri — quanto è accaduto allorquando noi abbiamo voluto affrontare il tema della cumulabilità delle pensioni degli avvocati con altre pensioni. Io stesso presentai un emendamento al disegno di legge relativo, che prevedeva l'ammissione del cumulo anche con le pensioni di enti locali. Mi si rispose allora da parte di tutti che non

era necessaria tale aggiunta, in quanto il più evidentemente comprendeva anche il meno e che pertanto, se si cumulavano le pensioni degli enti statali, a maggior ragione si intendevano cumulate quelle degli enti locali. La conseguenza di questo è stata che la Cassa degli avvocati e procuratori nei primi tre mesi ha corrisposto le pensioni in questione; ma in seguito ha avuto dei ripensamenti per cui ha ritenuto di dover interpellare il Ministero di grazia e giustizia; questo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato su tale interpretazione: il Consiglio di Stato a sua volta ha nominato una apposita Commissione che, però, non si sa quando terminerà i suoi lavori e avrà a pronunciarsi.

Ho quindi una amarissima esperienza, come pure una amarissima esperienza ho già in ordine alla sospensione dei termini di cui si discute. Io ebbi infatti la mia vanità appagata dal fatto che il Governo preferì il testo da me predisposto (per la verità lo avevo riportato dal testo del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bisori presentato nella passata legislatura) a quello del disegno di legge del deputato Cacciatore: pur tuttavia è sorta — come abbiamo visto — una non prevedibile confusione nell'interpretare quelle disposizioni.

Mi dichiaro quindi d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Maris, ma ritengo che sarebbe opportuno aggiungervi anche il periodo contenuto nell'emendamento presentato dal senatore Sand « Se l'inizio di un termine processuale cade nelle ferie, il termine incomincia a decorrere con la fine di queste », poichè, contrariamente a quanto sostiene il senatore Maris, mi pare che la cosa non sia implicita.

K U N T Z E . Noi condividiamo lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Sand, ma riteniamo di non poterne accettare la formulazione poichè la nostra legislazione prevede l'istituto della sospensione dei termini — che peraltro non so se fosse o meno considerato dal diritto austriaco — oltre quello dell'interruzione.

L'emendamento del senatore Sand ha però il merito di porre in rilievo qualcosa che forse a noi era sfuggita: la parola « scadenti » infatti potrebbe riprodurre nuovamente il problema circa quei termini i quali non scadano in quel periodo, ma abbiano inizio in quel periodo e vadano a scadere dopo. Il nostro emendamento, che fa proprio — ripeto — lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Sand, è redatto invece in termini che ritengo non possano più dar luogo ad opinioni contrastanti, poichè quando si dice che il corso dei termini processuali è sospeso in quel periodo di tempo è chiaro che tale dizione abbraccia sia i termini che eventualmente abbiano inizio prima e vadano a scadere nel periodo feriale, sia quei termini i quali avendo inizio nel periodo feriale vadano a scadere dopo. Questo è il motivo per il quale io credo che l'emendamento da noi proposto possa risolvere il problema acutamente posto dal senatore Sand e nello stesso tempo rimanere aderente a quelli che sono i principi della nostra legislazione.

A L E S S I . Già in altre occasioni ho avuto modo di illustrare i vari aspetti della questione, particolarmente quello che è ora venuto in discussione.

Il mio disegno di legge usava non il vocabolo « scadenti », ma quello « ricadenti »: ora, si osservò giustamente che questo era un termine nuovo non in uso nell'ermeneutica legale e perciò si disse allora che meglio sarebbe stato adottare una forma semplice, quale « il corso è sospeso », per evitare sia l'uno che l'altro vocabolo. Ed in questo sono d'accordo con quanto sinora è stato osservato.

Debbo però rilevare che l'articolo 2 del disegno di legge unificato solleva una serie di questioni gravissime di ordine letterale e di ordine sostanziale. In particolare, il primo comma di tale articolo recita « In materia penale il precedente articolo non si applica per le cause relative ad imputati detenuti »: il che praticamente significa che in tutto il ministero penale la sospensione feriale non opera. Si celebra un dibattimento in Corte d'assise — sempre con detenuti — segue una condanna; l'imputato propone appello; si notifica l'avviso di deposito ed infra 20 giorni bisogna depositare i motivi

di appello. Se infra 20 giorni dal deposito non si presentano i motivi di appello, le ferie per l'avvocato che esercita il penale sono praticamente infrante appunto perchè nelle cause relative ad imputati detenuti la sospensione dei termini non opererebbe.

Comprendo perfettamente che vi può essere un interesse sociale preminente, ma questo interesse sociale coincide esattamente con l'interesse dell'imputato: in altre parole è il detenuto che deve dichiarare di rinunciare alla sospensione, è il difensore dell'imputato — anzi in questo caso del condannato detenuto — che deve rinunciare alla sospensione dei termini; ma che si possa nei suoi riguardi dichiarare indiscriminatamente inoperante la legge sarebbe come dire che essa opera soltanto per le liti civili e per le cause penali dove non vi siano detenuti.

Evidentemente, la questione è molto delicata perchè — come è noto — i termini più importanti riguardano l'impugnazione: il ricorso in Cassazione o l'appello di merito e la presentazione dei motivi correlativi. Ora nel caso di ricorso in Cassazione, che implica l'impiego di dottrina e di scienza, per un condannato detenuto quale urgenza vi può essere?

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 2 inizia con le parole « Per quelle che possano prescriversi... »: vi è da considerare però che « quelle » è un pronome relativo ed il sostantivo di riferimento, « le cause », lo si trova nel primo comma. Ma vi è da obiettare: vi sono cause che si prescrivono? Semmai sono i reati che si possono prescrivere e non le cause. È evidente, pertanto, che il periodo, del tutto errato, va corretto!

La seconda parte del secondo comma stabilisce che quando un processo riveste carattere di urgenza e per esso è stata disposta la trattazione in periodo feriale e questa urgenza risulti da un'ordinanza motivata non impugnabile del Giudice competente (da notificarsi alle parti ed ai loro difensori), allora si stabilisce un termine abbreviato. Il termine abbreviato previsto nel testo unificato è di 10 giorni, mentre il difensore ha per legge 20 giorni per presentare i motivi; in tal modo si arriverebbe all'assurdo che non solo non si rispettano le ferie, ma addirittura si abbreviano i termini del Codice penale, dati al difensore per presentare i motivi, ottenendo così un risultato non solo difforme da quello voluto dal provvedimento, ma addirittura contrario.

È necessario, quindi, a mio avviso, che lo articolo 2 in questione sia completamente riformato: anzitutto l'ambito suo dovrebbe essere ristretto alle cause per le quali sia accertato che una prescrizione matura a termini brevi. Mi riservo pertanto di presentare un emendamento, in base al quale si stabilisca il principio che in materia penale la sospensione dei termini non opera in caso di processi relativi ad imputati detenuti, qualora vi sia da parte loro rinunzia a tale sospensione; nei casi in cui lo svolgimento del processo penale presenti carattere di urgenza — che deve essere dichiarata dal Giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile — i termini decorreranno anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza.

Con questa modificazione che chiedo venga apportata all'articolo 2 del testo unificato, mi dichiaro ad esso favorevole.

P A C E . Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2 del testo unificato, vi è da rilevare che non è necessario dire che la trattazione è disposta durante il periodo feriale dal Giudice competente, poichè si tratta di un principio già previsto nell'ordinamento giudiziario. In altre parole, noi stiamo adesso parlando di termini, non già di trattazione della causa che — ripeto — è sempre disposta dal Giudice e non mai dai difensori, nè dalle parti.

M A G L I A N O . Poichè il periodo feriale è diverso nelle varie Corti di appello, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di stabilire un termine preciso per le ferie, dal 1° agosto al 15 o al 30 settembre, come la Commissione riterrà più opportuno, in modo da introdurre una norma uguale per tutti.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Lo spirito del secondo comma dell'articolo 2 è il seguente. In esso si parla di possibilità di

prescrizione. Ora: la possibilità di prescrizione non è un giudizio matematico, io giudice cioè mi accorgo che questa causa è prescritta ed allora pel decorso effettivo dei termini mi induco a disporre la trattazione. È una valutazione soggettiva. Allora, per questa valutazione soggettiva, relativa a quelle cause concernenti reati che possono prescriversi, o per quelle cause che presentano carattere di urgenza è la trattazione che è disposta durante il periodo feriale con ordinanza motivata: il giudice, cioè, deve disporla non secondo il suo criterio soggettivo, ma attraverso un provvedimento, quale l'ordinanza motivata non impugnabile, che deve essere notificata alle parti.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho già avuto modo altra volta di manifestare le perplessità che, in generale, il Governo aveva su questo ampliamento dei termini della sospensione, tale da costituire un periodo ben definito di stasi nel lavoro nell'intero periodo feriale; e questo perchè, ad avviso nostro, la normativa, contrariamente a quanto detto, non dà luogo a dubbi. In altre parole, è senz'altro pacifico che la sospensione non opera, secondo la normativa attuale, nell'ipotesi di termini i quali non scadano nel periodo 1° agosto-1° settembre, ma soltanto maturano. Non si tratta quindi — dicevo fin da allora — di introdurre eventualmente una norma che interpreti una norma precedente, ed abbia perciò il valore di interpretazione autentica, ma si tratta evidentemente di rimediare ad una insufficienza della legge rispetto al fine prospettato di garantire ai professionisti forensi una stasi del lavoro nell'intero periodo feriale.

A questo proposito — come ho detto — sono state manifestate perplessità: ove però la Commissione sia d'avviso che questo fine sia invece da essere perseguito, l'espressione che ci sembra più consona — come ho già rilevato l'altra volta — è proprio quella suggerita dai senatori Maris e Berlingieri e cioè « Il corso dei termini processuali è sospeso di diritto dalla data del 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ». A noi sembra che tale dizione venga a fugare anche le preoccupazioni manifestate nell'emendamento del senatore Sand, poichè — come ha ben detto il senatore Kuntze — l'istituto della sospesione è pacificamente inserito nel nostro sistema processuale e porta con sè le conseguenze che l'emendamento su richiamato esplicita con riferimento alla legislazione.

Nel caso quindi che si voglia perseguire tale fine, questa appunto è la via che il Governo ritiene più chiara e meno soggetta ad equivoci. Insisterei peraltro perchè il periodo resti comunque quello dal 1° agosto al 15 settembre. La data del 30 settembre evidentemente veniva chiesta per la volontà di trovare attraverso un allargamento dei termini una specie di transazione, restando la disposizione quella che era. Dobbiamo renderci però anche conto dell'esigenza della giustizia.

Con questa richiesta di chiarimento, pertanto, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per quanto concerne l'articolo 2, debbo dire con estrema franchezza che su questo argomento non ho ancora un parere tecnico; ad ogni modo devo riconoscere che le perplessità espresse dal senatore Alessi mi hanno colpito. La questione, quindi, va chiarita perchè sul piano tecnico non si può parlare di cause che si prescrivono.

A L E S S I . Vorrei chiarire il mio pensiero e fare una proposta, riservandomi di presentare un emendamento.

Riesaminiamo l'articolo 2; esso costituisce anzitutto una delimitazione in materia penale. Invece l'inciso dovrebbe costituire come il denominatore comune di tutta la disposizione. A questo fine sarebbe molto utile non procedere per commi autonomi. Unificando la disposizione, le parole: « in materia penale » si riferiranno come ambito di applicazione a tutte le disposizioni contenute in tale articolo.

A mio avviso, un inconveniente indubbiamente grave è costituito dall'ultimo comma; credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che con questa norma non si possano contrarre i termini stabiliti dal Codice; semmai si tratta di considerare un ulteriore termine

abbreviato, ma in aggiunta e mai in detrazione del termine legale.

Vorrei proporre, pertanto, l'adozione di un principio di questo genere: « In materia penale la sospensione dei termini non si applica, qualora l'imputato detenuto — perchè deve essere detenuto — o i suoi difensori vi rinuncino », cioè qualora questi dichiarino espressamente in cancelleria che si dia corso al processo perchè non vogliono godere della sospensione feriale. Se ci fosse un conflitto fra difensore e detenuto, per quest'ultimo sarà sufficiente revocare la nomina al suo difensore. Vi è il caso, poi, di procedimenti penali senza detenuti, ma che hanno per oggetto reati che si prescrivono o altri motivi di urgenza. Ora, non abbiamo bisogno di indicare la prescrizione fra tali motivi perchè basterebbe dire che, qualora la trattazione della causa nel suo svolgimento e nei suoi vari gradi presenti carattere di urgenza — la prescrizione è una delle motivazioni dell'urgenza —, tale urgenza è dichiarata con ordinanza del giudice, eccetera; in tal caso il termine decorre dalla data di notifica dell'ordinanza. In altre parole, l'ordinanza costituisce la messa in mora del difensore, nel senso che da quel momento decorrono i termini perchè la trattazione della causa è urgente. Quando, cioè, il magistrato ritiene che vi sia urgenza, deve tempestivamente intervenire, emanando una ordinanza e notificandola.

In questo modo, l'articolo avrebbe struttura unitaria; si dovrebbe dire: « In materia penale la sospensione dei termini non si applica qualora l'imputato o i suoi difensori vi rinuncino e qualora la trattazione della causa presenti carattere di urgenza dichiarata..., il termine principale decorre dalla notifica di tale ordinanza ».

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta per acquisire ulteriori elementi di giudizio.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » (1477)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Secondo l'attuale Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per l'accesso alla carriera direttiva occorre il compimento di tredici o nove (per i laureati) anni di effettivo servizio, di cui almeno due presso le Preture.

Questa ultima disposizione mira ad una migliore formazione professionale che non può ritenersi completa senza la conoscenza dei complessi servizi della Pretura.

Siccome, però, non è consentito che il detto servizio presso le Preture si esplichi all'inizio della carriera, avviene che molte volte tale servizio venga effettuato nell'imminenza dell'accesso alla carriera direttiva, quando cioè è divenuto superfluo in quanto è anacronistico parlare di formazione dopo un cospicuo numero di anni di servizio.

Inoltre l'Amministrazione spesso è in difficoltà per consentire ai funzionari di compiere quel biennio presso le Preture, perchè dovrebbe operare dei trasferimenti di numerosi funzionari e reperire le sedi di pretura per la destinazione.

Col disegno di legge in esame si intende ovviare a tali inconvenienti disponendo, anzitutto, l'abolizione dell'obbligo del servizio biennale presso le Preture per i funzionari attualmente in servizio.

In secondo luogo, si è stabilito che all'inizio della carriera debbano compiersi tre anni di tirocinio presso le Preture con organico superiore a due funzionari di cancelleria; con la possibilità, dopo un anno di servizio presso tali uffici e previo parere della competente Commissione di vigilanza, di essere

destinati presso Preture aventi un organico inferiore.

Nel disegno di legge si prevede, inoltre, la corrispondenza della decorrenza delle promozioni a ruolo aperto alle qualifiche di cui agli ex gradi nono e decimo, al compimento della prescritta anzianità di servizio.

Ritengo che questo provvedimento miri a colmare delle lacune e ad eliminare taluni inconvenienti pratici e che, per tali motivi, debba essere approvato.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Dopo quanto detto dall'onorevole relatore, non ho nulla da aggiungere. Raccomando soltanto, per le considerazioni di opportunità che emergono ed anche per evitare gli inconvenienti che sono stati illustrati, l'approvazione più rapida possibile di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari